



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 26 settembre 2000

Modificato con deliberazioni di Consiglio comunale:

- n. 10 del 26 marzo 2002
- n. 42 del 15 settembre 2008 esecutiva in data 9 ottobre 2008. In vigore dal 25 ottobre 2008.
- n. 32 del 29 luglio 2013 in vigore dal 9 settembre 2013
- n. 2 del 27 febbraio 2024

PARTE PRIMA	6
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	6
CAPO I	6
DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 1 Campo di applicazione	6
Art. 2 Durata in carica del Consiglio comunale	6
Art. 3 La sede delle adunanze	6
Art. 4 Composizione del Consiglio comunale	7
CAPO II	7
OPERAZIONI DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO	7
Art. 5 Convalida degli eletti	7
Art. 6 Giuramento del Sindaco	7
Art. 7 Elezione Presidente e Vicepresidente del Consiglio comunale	8
Art. 8 Elezione Commissione elettorale	8
Art. 9 Comunicazione della composizione della Giunta comunale	8
CAPO III	8
IL PRESIDENTE	8
Art. 10 Presidenza del Consiglio comunale	8
Art. 11 Compiti e poteri del Presidente del Consiglio comunale	9
Art. 12 Mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio comunale.	9
Art. 13 Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	10
Art. 14 Autonomia funzionale del Consiglio comunale	10
CAPO IV	11
COMMISSIONI	11
Art. 15 Gruppi consiliari	11
Art. 16 Conferenza dei Capigruppo consiliari	11
Art. 17 Votazioni in Conferenza Capigruppo e nelle Commissioni	12
Art. 18 Commissioni consiliari	12
Art. 19 Commissioni d'indagine e inchiesta	13
PARTE SECONDA	14
I CONSIGLIERI COMUNALI	14
CAPO I	14
CESSAZIONE ANTICIPATA DEL MANDATO	14
Art. 20 Dimissioni	14
Art. 21 Decadenza	14
Art. 22 Decadenza dalla carica di Consigliere comunale per ripetute assenze ingiustificate	15
Art. 23 La rimozione e la sospensione per gravi motivi	15
Art. 24 La sospensione e la decadenza previste dalla legislazione antimafia	15

CAPO II	16
DIRITTI	16
Art. 25 Diritto di partecipazione e garanzia delle minoranze	16
Art. 26 Diritto di iniziativa	16
Art. 27 Emendamenti	16
Art. 28 Diritto di presentazione di interrogazioni, di interpellanze, di mozioni e di ordini del giorno	17
Art. 29 Richiesta di convocazione del Consiglio comunale	19
Art. 30 Presentazione di Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco	19
CAPO III	20
OBBLIGHI	20
Art. 31 Partecipazione alle adunanze	20
Art. 32 Segretezza	20
Art. 33 Astensione	20
CAPO IV	21
GETTONE DI PRESENZA – COPERTURA ASSICURATIVA - TRASPARENZA	21
Art. 34 Gettone	21
Art. 35 Copertura assicurativa	21
Art. 36 - Pubblicazione dei dati e delle informazioni relative all'incarico, e alla situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive	21
PARTE TERZA	22
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	22
CAPO I	22
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE	22
Art. 37 Cadenza delle sedute	22
Art. 38 Sedute d'urgenza	22
Art. 39 Avvisi di convocazione	22
Art. 40 Contenuto dell'avviso di convocazione	23
Art. 41 Avvisi per sedute di aggiornamento	23
Art. 42 Documentazione dell'ordine del giorno	23
Art. 43 Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno	23
Art. 44 Avviso al pubblico	24
Art. 45 Audizione dei cittadini	24
Art. 46 Consiglio comunale aperto	24
Art. 47 Adunanze del Consiglio comunale in prima convocazione	25
Art. 48 Adunanze di seconda convocazione	25
Art. 49 Partecipazione degli Assessori alle sedute	26
Art. 50 Adunanze pubbliche e adunanze segrete	26
Art. 51 Verifica del numero legale	26
CAPO II	27
ORDINE DEI LAVORI	27
Art. 52 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale e dei Capigruppo	27
Art. 53 Argomenti ammessi alla trattazione	27
Art. 54 Questione pregiudiziale e sospensiva	28
Art. 55 Apertura della discussione	28

Art. 56 Intervento dei Consiglieri comunali	28
Art.57 Fatto personale e richiamo al regolamento	30
Art. 58 Mozione d'ordine	30
Art. 59 Sospensione della trattazione di un argomento	30
Art. 60 Sedute consiliari con ripresa televisiva	30
CAPO III	31
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	31
Art. 61 Disciplina dei Consiglieri comunali, Assessori, Dirigenti e Funzionari	31
Art. 62 Tumulto in aula	31
Art. 63 Servizio di polizia durante la seduta	31
Art. 64 Disciplina del pubblico	32
CAPO IV	32
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI REVISORI DEI CONTI, DI DIRIGENTI, FUNZIONARI E SOGGETTI TERZI	32
Art. 65 La partecipazione del Segretario generale all'adunanza	32
Art. 66 Partecipazione dei Revisori dei conti	33
Art. 67 Intervento in aula di soggetti diversi dai Consiglieri	33
PARTE QUARTA	34
LE DELIBERAZIONI	34
CAPO I	34
LE DELIBERAZIONI	34
Art. 68 Deliberazioni	34
Art. 69 Forma e contenuti	34
Art. 70 Modalità generali	35
Art. 71 Pubblicazione delle deliberazioni	36
CAPO II	36
LE VOTAZIONI	36
Art. 72 Votazioni in forma palese e per appello nominale	36
Art. 73 Votazioni segrete	37
Art. 74 Numero necessario per la validità delle deliberazioni	38
Art. 75 Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni	39
PARTE QUINTA	40
LE COMMISSIONI CONSILIARI	40
Art. 76 Istituzione e composizione	40
Art. 77 Insediamento	40
Art. 78 Convocazione	40
Art. 79 Funzionamento - Decisioni	41
Art. 80 Partecipazione del Sindaco	41
Art. 81 Segreteria - Verbalizzazione	41
Art. 82 Assegnazione affari	41
Art. 83 Indagini conoscitive	42
Art. 84 Commissione statutaria	42

PARTE SESTA 43**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI** 43

Art. 85 Modificazioni e abrogazione del presente regolamento	43
Art. 86 Norma transitoria	43
Art. 87 Entrata in vigore	43
Art. 88 Diffusione	43

PARTE PRIMA

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, che attua quanto previsto dall'ordinamento delle autonomie locali.
2. Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute consiliari che non siano disciplinate in modo univoco dalle norme di cui al precedente comma, decide il Presidente del Consiglio comunale, in base ai principi generali della legge, dello Statuto, alla prassi e alla dottrina prevalente, sentito il parere non vincolante del Segretario generale.
3. Il Presidente del Consiglio comunale non può sottoporre a votazione l'interpretazione del presente regolamento, tranne il caso di interpretazione autentica. Quando non risulti possibile addivenire a una interpretazione presidenziale in brevi termini, il Presidente del Consiglio comunale può:
 - a) rinviare l'argomento alla successiva seduta del Consiglio comunale, insieme all'esame e alla risoluzione delle eccezioni avanzate;
 - b) invitare il Consiglio comunale, se sono presenti tutti i componenti, a procedere a una interpretazione autentica, votando su proposte scritte, formulate in normativa. L'interpretazione autentica equivale a integrazione e modifica del presente Regolamento.
4. La deliberazione di interpretazione autentica va pubblicata e resa esecutiva nelle forme del presente Regolamento.

Art. 2 Durata in carica del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida del Sindaco e dei Consiglieri comunali eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare solo gli atti urgenti e improrogabili, opportunamente documentati.

Art. 3 La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio comunale si tengono di norma presso la sede residenziale comunale, nella sala a tale funzione destinata.

2. In casi eccezionali e previa comunicazione alla popolazione l'adunanza può essere svolta in altra sala. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana, la bandiera dell'Unione Europea, la bandiera della Regione Lombardia e la bandiera della Città di Seriate.
3. Nella sala dell'adunanza, durante la riunione, dietro il tavolo del Presidente del Consiglio comunale, sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana, la bandiera dell'Unione Europea, la bandiera della Regione Lombardia e la bandiera della Città di Seriate.

Art. 4 Composizione del Consiglio comunale

1. La composizione del Consiglio comunale è stabilita dalle leggi dello Stato.

CAPO II

OPERAZIONI DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO

Art. 5 Convalida degli eletti

1. Il Sindaco convoca, entro dieci giorni dalla proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri eletti, il Consiglio comunale. Lo stesso deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La seduta è presieduta dal Consigliere anziano neoletto, fino all'elezione del Presidente del Consiglio comunale. La seduta prosegue poi sotto la presidenza di detto Presidente del Consiglio comunale.
3. È Consigliere anziano colui che ha ottenuto la più alta cifra individuale di suffragi, con esclusione del Sindaco e dei Consiglieri candidati alla carica di Sindaco.
4. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere comunale che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.
5. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, il Consiglio comunale deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità o l'incompatibilità del Sindaco e dei Consiglieri comunali quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge. Il Consiglio comunale provvede alla immediata surrogazione dei Consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili a termini di legge.

Art. 6 Giuramento del Sindaco

1. Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio comunale secondo le formule di legge.

Art. 7 Elezione Presidente e Vicepresidente del Consiglio comunale

1. L'elezione del Presidente del Consiglio comunale e del Vicepresidente viene effettuata a seguito di candidatura di uno o più Consiglieri comunali in carica, da parte dei Capigruppo consiliari.
2. La nomina del Presidente del Consiglio comunale e, con altra distinta votazione, di un Vicepresidente avviene a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati. Le votazioni avvengono in forma segreta.

Art. 8 Elezione Commissione elettorale

1. Il Consiglio comunale elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi delle disposizioni di legge al tempo vigenti.

Art. 9 Comunicazione della composizione della Giunta comunale

1. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale dei decreti da lui emessi per nominare i singoli Assessori, tra cui un Vicesindaco, e delle deleghe ai medesimi conferite.
2. Il Consiglio comunale ne prende atto.

CAPO III

IL PRESIDENTE

Art. 10 Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è presieduto da un Presidente, eletto tra i Consiglieri comunali.
2. Al Presidente del Consiglio comunale sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio comunale.
3. Il Sindaco, i singoli Assessori, la Giunta comunale e ciascun Consigliere comunale fanno pervenire periodicamente all'ufficio di Presidenza del Consiglio comunale gli argomenti, di cui si propone l'inserimento all'ordine del giorno, accompagnati da una proposta di deliberazione.
4. Il Presidente del Consiglio comunale, anche su richiesta del Sindaco o degli Assessori competenti, può convocare la conferenza dei Capigruppo o delle competenti Commissioni consiliari in merito agli argomenti da sottoporre al Consiglio comunale.
5. Il Presidente del Consiglio comunale dura in carica per la durata del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio comunale è coadiuvato nei suoi compiti dal Segretario generale e dall'ufficio di Presidenza del Consiglio comunale.
6. In caso di contemporanea assenza del Presidente del Consiglio comunale e del Vicepresidente del Consiglio comunale, il Consiglio comunale è presieduto dal Consigliere anziano.

7. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 comma 4.
8. In caso di dimissioni del Presidente e/o del Vicepresidente del Consiglio comunale si procederà alla elezione del nuovo Presidente e/o Vicepresidente del Consiglio comunale nella prima adunanza di Consiglio comunale successiva alle presentazioni delle dimissioni.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo, si provvederà a norma di legge.

Art. 11 Compiti e poteri del Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri comunali sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale.
3. Il medesimo assicura l'autonoma responsabilità di indirizzo, di programmazione, di pianificazione, di verifica e di controllo dell'organo consiliare.
4. Egli impronta i suoi provvedimenti, che devono essere motivati almeno oralmente, ai principi di legalità, imparzialità e ragionevolezza, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio comunale o dei singoli Consiglieri comunali.
5. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato. Di propria iniziativa o su istanza del Sindaco, della Giunta o di un consigliere comunale, motivatamente dispone la modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti sottoposti all'esame del Consiglio Comunale. Allo stesso modo il Presidente procede al rigetto dell'istanza con adeguata motivazione.
6. Il Presidente del Consiglio comunale esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento, avvalendosi eventualmente degli Agenti di Polizia locale ed ove occorre delle altre Forze dell'ordine.

Art. 12 Mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio comunale.

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio comunale deve essere motivata e sottoscritta da almeno i 2/5 dei Consiglieri comunali assegnati, non computando, poiché direttamente interessato, il Presidente del Consiglio comunale; viene messa in discussione entro venti giorni dalla sua presentazione. Il Consiglio comunale vota a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

2. La mozione di sfiducia può inoltre essere presentata dal Sindaco, unitamente alla Giunta comunale, qualora non sussista fra detti organi la necessaria collaborazione.
3. Infine, la mozione di sfiducia compete ad 1/5 dei Consiglieri comunali assegnati nel numero stabilito dalla legge ed escluso il Sindaco, per violazione di legge, dello Statuto o dei Regolamenti.

Art. 13 Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale

1. L'ufficio di Presidenza del Consiglio comunale è organizzato in unità operativa denominata "Presidenza del Consiglio comunale".
2. Fa parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale il personale della Segreteria Generale che organizza e svolge attività di segreteria e di supporto al Presidente del Consiglio comunale ed agli organismi di partecipazione.
3. L'ufficio di Presidenza del Consiglio comunale cura la programmazione e lo sviluppo delle funzioni di supporto organizzativo, informativo, giuridico e amministrativo per le attività del Consiglio comunale e dei Gruppi consiliari, organizzando in particolare le sedute del Consiglio comunale, la gestione degli atti di iniziativa dei Consiglieri e l'organizzazione delle iniziative del Presidente del Consiglio comunale.
4. L'Ufficio assiste il Presidente del Consiglio comunale per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla Legge e dallo Statuto.
5. L'ufficio di Presidenza del Consiglio comunale è dotato di strumenti tecnici e informatici necessari allo svolgimento dell'attività del Presidente del Consiglio comunale, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari.
6. All'ufficio di Presidenza del Consiglio comunale sovrintende il Presidente del Consiglio comunale.
7. Gli altri dipendenti comunali o strutture organizzative che per esigenze funzionali collaborino al supporto dell'attività del Consiglio comunale, per lo svolgimento di tali attività, dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio comunale.

Art. 14 Autonomia funzionale del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale ha autonomia funzionale ed organizzativa. Per l'esercizio delle sue funzioni esso dispone della sala consiliare, posta al piano terra della sede comunale. Un dipendente dell'ufficio di Segreteria Generale è addetto stabilmente ai lavori del Consiglio comunale.
2. Su richiesta del Presidente del Consiglio comunale, viene stanziato nel Bilancio di esercizio annuale apposito capitolo e le relative risorse, per il funzionamento del Consiglio comunale e per le ordinarie attività dei suoi organismi.
3. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma precedente sono assunti dal Dirigente competente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale nei limiti delle risorse assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.

CAPO IV

COMMISSIONI

Art. 15 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano di regola e salvo contraria dichiarazione, un gruppo consiliare.
2. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari nella seduta di insediamento del Consiglio comunale.
3. Ciascun gruppo elegge il proprio capogruppo che mantiene la carica per tutto il mandato amministrativo, salva diversa comunicazione del gruppo di riferimento.
4. I gruppi comunicano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale il nome del Capogruppo, in mancanza di tale comunicazione, viene considerato Capogruppo il Consigliere anziano di età appartenente al gruppo.
5. Un gruppo consiliare può essere composto anche da un solo Consigliere comunale, purché quest'ultimo appartenga alla lista nella quale è stato eletto. Diversamente deve essere costituito da almeno due Consiglieri comunali.
6. Il Consigliere comunale che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.
7. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, né costituisce con altri consiglieri un nuovo gruppo, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
8. Due o più consiglieri che vengano a trovarsi nella condizione prevista dal comma 7 sono iscritti dal Presidente ad un unico gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo.
9. Ai singoli componenti del gruppo misto è riconosciuta in ogni caso la facoltà di intervenire a titolo personale nei dibattiti consiliari, anche là dove le disposizioni dello statuto e del regolamento prevedano l'intervento del solo capogruppo o di un solo membro per gruppo.
10. Il Capogruppo, previa deliberazione interna al gruppo, può espellere dal gruppo un membro, dandone comunicazione all'interessato, al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Generale. In tal caso al consigliere espulso si applica la disciplina prevista ai precedenti commi 7, 8 e 9 del presente articolo.

Art. 16 Conferenza dei Capigruppo consiliari

1. Per la predisposizione del calendario e del programma dei lavori consiliari e per ogni altra questione relativa al funzionamento del Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio comunale può avvalersi della Conferenza dei Capigruppo consiliari o loro delegati appartenenti ai rispettivi gruppi.

2. Il Presidente del Consiglio comunale o, in sua mancanza, il Vicepresidente del Consiglio comunale può richiedere la partecipazione, senza diritto di voto, del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Generale, del Vicesegretario Generale e dei singoli Dirigenti con funzioni consultive.
3. La conferenza viene convocata dal Presidente del Consiglio comunale su richiesta dei Capigruppo che rappresentino almeno 1/5 dei Consiglieri.
4. È compito del Presidente del Consiglio comunale comunicare preventivamente al Sindaco e agli Assessori competenti, tramite l'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, il giorno e l'ora della riunione.
5. La conferenza è validamente riunita quando sia presente almeno un capogruppo di maggioranza e uno di minoranza ed essi rappresentino la maggioranza dei consiglieri assegnati al Consiglio.
6. Le decisioni della Conferenza, qualora non si raggiunga un accordo unanime, sono assunte con il voto favorevole dei Capigruppo che rappresentino la maggioranza dei Consiglieri senza computare a tal fine il Sindaco.
7. Della conferenza dei Capigruppo consiliari viene redatto, su richiesta del Presidente del Consiglio comunale, sommario verbale a cura di un funzionario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale.

Art. 17 **Votazioni in Conferenza Capigruppo e nelle Commissioni**

1. Ogni gruppo consiliare esprime nelle votazioni in sede di Conferenza Capigruppo e di Commissione, con voto ponderato, tutti i voti di cui dispone in Consiglio.
2. I voti a disposizione dei rappresentanti di ogni singolo Gruppo consiliare devono corrispondere al numero dei voti spettanti in Consiglio al Gruppo.
3. Le decisioni delle Commissioni sono approvate a maggioranza dei voti, computata secondo i criteri di cui sopra.
4. I voti sono ripartiti in parti uguali tra tutti i rappresentanti di ciascun Gruppo, membri effettivi in Conferenza o Commissione, in modo tale che la somma corrisponda al numero dei voti spettanti in Consiglio al Gruppo stesso.
5. Nel caso in cui le Commissioni apportino modifiche al testo della proposta di delibera, queste devono essere comunicate al Sindaco al Segretario Generale che dovrà acquisire i pareri necessari prima della seduta consiliare ed approvati come emendamenti.

Art. 18 **Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio comunale a norma dello Statuto Comunale istituisce le Commissioni consiliari, nominando le medesime in modo rispettoso e garante della rappresentanza proporzionale dei singoli gruppi in Consiglio comunale, per il mandato in corso.
2. I poteri e le modalità di funzionamento delle Commissioni consiliari sono specificati nella parte quinta del presente regolamento.

Art. 19 Commissioni d'indagine e inchiesta

1. Il Consiglio comunale può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine e inchiesta su specifiche attività del Sindaco o della Giunta comunale o, in ogni caso, su argomenti di interesse pubblico connessi all'attività amministrativa degli organi di governo e amministrativi.
2. Un terzo dei Consiglieri comunali può richiedere l'istituzione delle suddette Commissioni. Le deliberazioni di istituzione delle suddette Commissioni devono essere approvate a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati.
3. Le suddette Commissioni sono composte da un rappresentante per ogni gruppo consiliare e sono presiedute da un Consigliere di minoranza.
4. La Commissione può avvalersi di pareri tecnici con vincolo di segreto d'ufficio.
5. La Commissione in argomento svolge uno specifico sindacato di controllo, di indagine, ispettivo e ricognitivo avvalendosi dei seguenti strumenti:
 - a) ispezione presso gli uffici, compreso il protocollo riservato del Sindaco degli Assessori e l'audizione dei Dirigenti e Responsabili dei servizi.
 - b) libero svolgimento, con modalità autonomamente determinate, di accertamenti e indagini dirette ad acquisire informazioni e finalizzate ad informare in modo compiuto il Consiglio comunale circa la sua fondamentale funzione di programmazione, indirizzo e controllo.
6. I risultati dell'attività delle Commissioni sono espressi nella forma di "conclusioni" che devono essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti.
7. I risultati della Commissione sono comunicati nella prima seduta utile del Consiglio comunale.

PARTE SECONDA

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

CESSAZIONE ANTICIPATA DEL MANDATO

Art. 20 Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica devono essere indirizzate al Consiglio comunale dai Consiglieri comunali e devono essere presentate personalmente ed assunte al protocollo nella medesima giornata di presentazione.
2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione dei Consiglieri comunali previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, secondo le modalità e procedure previste dalla legge.
5. Nel caso in cui i Consiglieri comunali dimissionari siano più di uno, si procede alla surroga con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni risultante dal protocollo.
6. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio comunale per cessazione dalla carica per dimissioni o altra causa della metà più 1 dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

Art. 21 Decadenza

1. Le cause di decadenza dalla carica di Consigliere comunale sono previste dalla legge. Le cause di incompatibilità previste dalla legge sia che esistano al momento dell'elezione, sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di Consigliere comunale.
2. Le modalità con le quali le cause di ineleggibilità sopravvenute e quelle di incompatibilità possono essere rimosse, sono previste dalla legge.
3. La decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità è pronunciata dal Consiglio comunale. I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui alle

vigenti norme speciali o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

4. Il Presidente del Consiglio comunale, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

Art. 22 Decadenza dalla carica di Consigliere comunale per ripetute assenze ingiustificate

1. Il Consiglio comunale ha la facoltà, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, di dichiarare la decadenza dalla carica di Consigliere comunale dopo tre assenze consecutive non giustificate.
2. La richiesta di decadenza della carica di Consigliere comunale, motivata, va notificata al Consigliere interessato, il quale, nel termine perentorio di quindici giorni, può far valere le cause giustificative mediante opposizione scritta al Presidente del Consiglio comunale.
3. Il Consiglio comunale esamina le eventuali cause giustificative, presentate al Presidente del Consiglio comunale, e decide conseguentemente.
4. La mancata presentazione dell'opposizione scritta equivarrà a dichiarazione di non più interesse alla carica.

Art. 23 La rimozione e la sospensione per gravi motivi

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, i componenti del Consiglio comunale possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati di cui alle vigenti norme speciali o sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza.
2. In attesa del decreto di rimozione dalla carica per uno dei motivi suddetti, il Prefetto può sospendere i Consiglieri comunali qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.

Art. 24 La sospensione e la decadenza previste dalla legislazione antimafia

1. I Consiglieri comunali, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per il delitto previsto dall'art. 416 bis del Codice penale ovvero per i delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso, sono sospesi dalle funzioni dalla data del provvedimento che dispone il giudizio, ovvero dalla data in cui sono citati a comparire in giudizio.
2. I predetti sono sospesi dalle funzioni qualora nei loro confronti il tribunale abbia applicato, anche se non con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione perché indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni.
3. La sospensione è adottata con provvedimento del Prefetto.

CAPO II

DIRITTI

Art. 25 Diritto di partecipazione e garanzia delle minoranze

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto è garantita ogni forma di partecipazione dei gruppi di minoranza.

Art. 26 Diritto di iniziativa

1. Il Sindaco e la Giunta comunale collegialmente, nonché i singoli Assessori, tramite il Sindaco ed i Consiglieri comunali, hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio comunale.
2. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione al Presidente del Consiglio comunale e di emendamenti alle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
3. La proposta di deliberazione deve essere formulata per iscritto e redatta in testo motivato in fatto ed in diritto e sviluppata nel dispositivo in articoli; è inviata al Presidente del Consiglio comunale, tramite l'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, il quale la trasmette al Segretario generale per l'istruttoria.
4. Il Segretario generale esprime un parere sulla competenza del Consiglio comunale a trattare l'argomento. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio comunale, tassativamente stabilite dalla legge, il Presidente comunica al Consigliere comunale proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale.
5. Qualora possenga i requisiti di legge il Presidente la iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile non ancora convocato.

Art. 27 Emendamenti

1. I Consiglieri comunali e il Sindaco hanno diritto di presentare emendamenti su ogni proposta iscritta all'ordine del giorno che siano meri atti d'indirizzo.
2. Gli emendamenti alle proposte di deliberazioni iscritti all'ordine del giorno, che comportano l'acquisizione di pareri tecnici e contabile, devono essere presentati per iscritto almeno tre giorni lavorativi prima della data delle sedute del Consiglio comunale, al fine di acquisire i prescritti pareri.
3. Gli emendamenti relativi al Bilancio di Previsione vanno presentati nel termine indicato dal regolamento di contabilità.
4. Gli emendamenti relativi ad atti di Pianificazione urbanistica o commerciale devono essere presentati almeno quattro giorni lavorativi prima della seduta del Consiglio Comunale.
5. Qualora per motivi urgenti e indifferibili, durante la trattazione dei punti all'ordine del giorno, vengano presentati emendamenti alle proposte di deliberazione, il Segretario

rilascia i relativi pareri, nei limiti delle proprie competenze; in caso contrario la trattazione dell'argomento viene rinviata alla seduta successiva.

6. Gli emendamenti verranno, dai presentatori, illustrati e discussi nei tempi a disposizione dei Consiglieri comunali, previsti all'art. 56 del presente Regolamento e votati al termine della discussione, prima del voto finale sulla proposta di deliberazione.
7. Gli emendamenti presentati fuori termine sono dichiarati inammissibili dal Presidente.

Art. 28 Diritto di presentazione di interrogazioni, di interpellanze, di mozioni e di ordini del giorno

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare per iscritto al Presidente del Consiglio comunale interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno su argomenti che riguardano direttamente le funzioni amministrative nonché quelle di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto:

a) L'interrogazione consiste nella domanda scritta al Sindaco e/o all'Assessore diretta ad ottenere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato. L'interrogante può chiedere che la risposta venga data per iscritto ovvero oralmente al Consiglio comunale.

b) L'interpellanza è uno strumento per l'esercizio dell'attività di controllo politico e consiste in una domanda scritta avente quale destinatario il Sindaco, un singolo Assessore o la Giunta comunale collegialmente, diretta ad ottenere precisazioni o chiarimenti sulla linea politica degli organi di governo locale. L'interpellante può chiedere che la risposta venga data per iscritto ovvero oralmente al Consiglio comunale.

Se l'interpellante, osservando la procedura prevista dal presente regolamento, si dichiarasse insoddisfatto della risposta, può trasformare la propria interpellanza in mozione, investendo così della questione l'intero Consiglio comunale, mediante la presentazione del testo della mozione al Presidente del Consiglio comunale per la trattazione in una seduta successiva.

c) La mozione è un ulteriore strumento per mezzo del quale il Consiglio comunale ed i singoli Consiglieri comunali esercitano la loro funzione politica.

Il testo della mozione, articolato in premessa e dispositivo, deve contenere rispettivamente le motivazioni e le manifestazioni di volontà.

Essa, a differenza dell'interpellanza, è diretta a promuovere una deliberazione dell'assemblea su una questione determinata.

La mozione ufficialmente adottata ed approvata dal Consiglio comunale sarà quella che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti.

Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti nei termini di cui all'articolo precedente.

Qualora gli emendamenti proposti siano ritenuti incompatibili con le finalità perseguite dal proponente, questi ha facoltà di richiedere il ritiro della mozione al Presidente del Consiglio, che vi provvede. In alternativa, il proponente ha diritto di richiedere che venga messa in votazione la mozione escludendo gli emendamenti che lo stesso proponente ritiene incompatibili con la proposta.

- d) L'ordine del giorno è diretto a promuovere un voto di natura prettamente politica di indirizzo su problemi e fatti d'interesse pubblico che esulano dalla competenza amministrativa del Comune. L'ordine del giorno ha lo stesso regime giuridico delle mozioni.
2. Le interrogazioni, le interpellanze (con risposta orale), le mozioni e gli ordini del giorno, sono iscritti all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale successivo alla data di presentazione al protocollo comunale, con esclusione di quello la cui convocazione sia già stata inviata ai Consiglieri comunali.
 3. La trattazione delle interrogazioni, delle interpellanze, delle mozioni, degli ordini del giorno, avviene nella parte finale della seduta pubblica nell'ordine: interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno. Nell'ambito della medesima tipologia ciascun atto d'iniziativa è iscritto all'ordine del giorno della seduta nell'ordine cronologico di presentazione al protocollo, fermo restando il limite previsto dal successivo comma 14.
 4. L'interrogazione o l'interpellanza letta dal presentatore è sinteticamente illustrata al Consiglio comunale dallo stesso.
 5. Conclusa l'illustrazione è compito preciso del Sindaco o dell'Assessore competente per materia fornire le informazioni e i chiarimenti richiesti.
 6. È compito del Presidente del Consiglio comunale rispondere su quanto concerne l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori consiliari o gli atti fondamentali di indirizzo e programmazione.
 7. Alla risposta può replicare brevemente solo uno dei Consiglieri comunali interroganti/interpellanti per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni.
 8. Ogni Consigliere comunale può firmare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno presentate da altri; ma, agli effetti della discussione, il primo firmatario è considerato come interpellante, interrogante e proponente.

9. Questi può essere sostituito da altro dei firmatari, qualora sia assente al momento della discussione.
10. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno e le mozioni possono essere ritirate, previa richiesta, dai proponenti. Si intendono rinviate se tutti i firmatari risultano assenti giustificati. Saranno considerate ritirate se assenti ingiustificati.
11. Le interrogazioni o le interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
12. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
13. Se i Consiglieri comunali interroganti/interpellanti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione o dell'interpellanza all'ordine del giorno del Consiglio comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta, che dovrà pervenire all'interrogante/interpellante entro trenta giorni dalla data di presentazione.
14. Non può essere inserita all'ordine del giorno della medesima seduta, più di un'interrogazione, un'interpellanza, un ordine del giorno e una mozione presentata dal medesimo gruppo consiliare.
15. La mozione, risultante dalla trasformazione di un'interpellanza viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.
16. Gli Assessori, non essendo Consiglieri comunali, non hanno facoltà di presentare interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno e mozioni.

Art. 29 Richiesta di convocazione del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale é tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore a venti giorni quando ne facciano richiesta scritta un quinto dei Consiglieri comunali, o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, nelle forme previste dal precedente art. 26.
2. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio comunale, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art. 30 Presentazione di Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco

1. Almeno i 2/5 dei Consiglieri comunali assegnati possono presentare una mozione di sfiducia motivata nei confronti del Sindaco e della Giunta comunale.
2. Essa deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo generale. La mozione è notificata in via amministrativa agli interessati. La mozione di sfiducia viene votata per appello

nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio comunale a norma di legge.

3. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta comunale non comporta, come necessaria conseguenza, le dimissioni del Sindaco e degli Assessori, o di uno o più di essi.

CAPO III

OBBLIGHI

Art. 31 Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio comunale e ad essere estremamente puntuale all'orario della convocazione.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta od orale all'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio comunale ne dà notizia al Consiglio comunale. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio comunale dal capo del gruppo o da altro Consigliere del suo gruppo al quale appartiene il Consigliere comunale assente.
3. Il Consigliere comunale che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario generale, perché sia presa nota a verbale. Non effettuando tale adempimento, chi è preposto alla redazione o alla sovrintendenza del verbale, non incorre in alcuna responsabilità.

Art. 32 Segretezza

1. Il Consigliere comunale ha l'obbligo del segreto nei casi specificatamente determinati dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 33 Astensione

1. Nei casi in cui la legge prescrive l'obbligo di astensione, il consigliere su cui incombe l'obbligo stesso, deve allontanarsi dalla sala dell'adunanza prima che abbia inizio la trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Segretario Generale.
2. I Consiglieri devono inoltre astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di propri parenti o affini sino al quarto grado.
3. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

4. Il divieto comporta l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione degli argomenti.
5. I Consiglieri che lasciano la seduta non sono computati nel numero stabilito per la validità delle sedute del Consiglio.
6. La discussione e la votazione di delibere che investono enti o società in cui il Consigliere o il Sindaco esercitano funzioni in rappresentanza dell'ente, non comporta l'obbligo di astensione.

CAPO IV

GETTONE DI PRESENZA – COPERTURA ASSICURATIVA - TRASPARENZA

Art. 34 Gettone

1. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire per la partecipazione ad ogni seduta di Consiglio comunale e di Commissione consiliare un gettone di presenza il cui ammontare è fissato nei limiti previsti dalle norme vigenti.

Art. 35 Copertura assicurativa

1. Ai Consiglieri comunali sono estese le coperture assicurative contro i rischi derivanti dall'espletamento del mandato, in ordine agli infortuni ed alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 36 - Pubblicazione dei dati e delle informazioni relative all'incarico, e alla situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive

1. Gli amministratori sono soggetti all'obbligo della trasparenza delle rispettive situazioni patrimoniali ai sensi della normativa statale vigente.
2. In caso di mancata o parziale ottemperanza, il dirigente del settore 1 invita il soggetto inadempiente a presentare la dichiarazione o documentazione mancante, segnalando al Responsabile della trasparenza i casi d'inadempimento o di adempimento parziale.
3. Nel caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di dichiarazione relativi alla situazione patrimoniale complessiva del soggetto titolare dell'incarico, il dirigente del settore 1 contesta la violazione di legge e irroga la sanzione amministrativa prevista all'art. 47, comma 1 del decreto legge 33/2013. L'autorità competente a ricevere il rapporto e dell'eventuale ordinanza di ingiunzione ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 689/81 è il responsabile della trasparenza.

PARTE TERZA

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 37 Cadenza delle sedute

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio comunale con le cadenze dettate dalle esigenze amministrative, per l'adozione di tutti gli atti fondamentali, di indirizzo e di controllo.
2. I termini di convocazione e ogni altra modalità preliminare o successiva allo svolgimento delle sedute sono fissate dai successivi articoli.

Art. 38 Sedute d'urgenza

1. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a convocare d'urgenza il Consiglio comunale in seduta straordinaria nei casi di calamità naturali o per motivi di ordine pubblico o per l'osservanza di termini perentori, stabiliti dalla legge o da atti amministrativi.
2. Quando la gravità degli eventi o dei fatti lo esiga, il Consiglio comunale delibera di sedere in permanenza. Nelle ipotesi delle suesposte calamità naturali o circostanze gravi di ordine pubblico la convocazione delle sedute straordinarie è fatta con qualsiasi mezzo di comunicazione e non è soggetta a specifiche formalità, fatto salvo sempre il diritto dei Consiglieri comunali di essere idoneamente informati.
3. Il Presidente del Consiglio comunale in ogni caso, deve all'inizio di seduta assicurare sulla propria parola che tutti i Consiglieri comunali sono stati personalmente avvertiti.

Art. 39 Avvisi di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è fatta dal Presidente del Consiglio comunale. L'avviso scritto va consegnato al domicilio digitale eletto nel Comune da ciascun Consigliere comunale, ovvero a quello fornito dal Comune almeno sette giorni naturali e consecutivi prima dello svolgimento della seduta. La consegna deve risultare da referto del gestore del servizio di PEC. Al fine di contemperare eventuali situazioni eccezionali, al Consigliere viene concessa l'elezione di domicilio fisico. In tal caso l'avviso di convocazione avverrà a mezzo messo notificatore secondo le ordinarie regole al tempo vigenti.

2. Nei casi di urgenza l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno ventiquattro ore prima. In tal caso l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente nel caso ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri comunali presenti. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

Art. 40 Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) l'indicazione analitica e descrittiva degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della convocazione. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni sulla base dello stesso ordine del giorno sono indicate le date e l'ora di inizio di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima seduta.
 - c) la menzione dell'urgenza, quando del caso;
 - d) la data e la firma del Presidente del Consiglio comunale o di chi ne fa le veci;
 - e) la possibilità dell'audizione dei cittadini per quanto previsto dal successivo art. 45.

Art. 41 Avvisi per sedute di aggiornamento

1. L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della riunione, ai soli Consiglieri comunali assenti nella seduta nella quale il Consiglio comunale deliberò l'aggiornamento.

Art. 42 Documentazione dell'ordine del giorno

1. Contestualmente all'ordine del giorno trasmesso ai Capigruppo e/o ai Consiglieri comunali, presso l'"Accesso Riservato", presente sul sito istituzionale dell'Ente, è depositata, per ogni oggetto iscritto, la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale contenente i pareri richiesti per legge ed i relativi allegati.
2. Fatti salvi i maggiori termini di deposito previsti dal presente regolamento e da quello di contabilità, tutta la documentazione necessaria a una adeguata informazione sui contenuti delle proposte di deliberazione viene depositata presso l'"Accesso Riservato" presente sul sito istituzionale dell'Ente. Tale documentazione verrà tempestivamente integrata a cura del Segretario Generale e dell'Ufficio Segreteria Generale, su esplicita richiesta dei singoli capigruppo.
3. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile il deposito nell'area "Accesso Riservato", gli ulteriori documenti, previa formale comunicazione ai consiglieri comunali, viene depositata presso la segreteria e trasmesso a mezzo strumenti di trasmissione telematica all'account eletto dal consigliere comunale.

Art. 43 Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati presso l'"Accesso Riservato" al Consiglio Comunale presente sul sito istituzionale

dell'Ente, il giorno stesso della diramazione dell'avviso di convocazione e sono a disposizione di tutti i Consiglieri comunali. Questi hanno diritto ad ogni informazione relativa agli argomenti in oggetto. Per quanto non prescritto dal presente articolo si rinvia al precedente art. 42.

2. La documentazione relativa al Bilancio di Previsione e al Conto Consuntivo è depositata nei termini previsti dal regolamento di contabilità.
3. La documentazione relativa agli atti di Pianificazione urbanistica o commerciale è depositata dieci giorni prima della seduta consiliare in cui è prevista la trattazione.

Art. 44 Avviso al pubblico

1. Per le sedute ordinarie, la convocazione del Consiglio comunale è pubblicata all'albo pretorio online, sui tabelloni luminosi collocati sul territorio comunale e sul sito web del Comune nei quattro giorni precedenti quello stabilito per la prima adunanza.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale provvede, nei giorni precedenti la seduta, a far avvertire la cittadinanza della convocazione del Consiglio comunale mediante manifesti da affiggersi nelle località più frequentate.

Art. 45 Audizione dei cittadini

1. Prima dell'inizio della seduta del Consiglio comunale, è prevista, l'audizione dei cittadini da parte dei Consiglieri comunali. Ciascun cittadino ha diritto di esporre problemi, proposte, indicazioni inerenti alla vita civica della Città di Seriate, in un termine massimo di cinque minuti e per un solo argomento. I cittadini che desiderano intervenire devono presentare istanza scritta o tramite PEC, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale almeno quarantotto ore prima della data fissata per l'adunanza consiliare. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale informa tramite posta elettronica i Capigruppo consiliari delle richieste pervenute.
2. Il Presidente del Consiglio comunale disciplina l'ordine degli interventi, la durata e le modalità di svolgimento delle audizioni.
3. Nell'avviso di convocazione del Consiglio comunale è data notizia di questa possibilità.
4. Nel caso in cui sia nelle condizioni di fornire chiarimenti l'Amministrazione può dare una breve risposta, se viceversa non è in grado di rispondere ai quesiti del cittadino, l'Amministrazione è tenuta a fornire allo stesso una risposta scritta entro trenta giorni.

Art. 46 Consiglio comunale aperto

1. Qualora particolari circostanze lo richiedano, su richiesta di 1/3 dei membri in carica, o della conferenza dei capigruppo, o del Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale convoca un Consiglio comunale aperto alla partecipazione dei cittadini.
2. Durante i Consigli comunali aperti ciascun cittadino ha facoltà di parola per un massimo di cinque minuti. Solo al termine degli interventi i Consiglieri comunali possono prendere brevemente la parola per rispondere o per esporre le loro

considerazioni, in modo sintetico e nel termine massimo di cinque minuti. Il Consiglio comunale con propria deliberazione prende atto di quanto contenuto negli interventi dei cittadini.

Art. 47 Adunanze del Consiglio comunale in prima convocazione

1. Le sedute del Consiglio comunale si aprono, all'ora stabilita, con l'appello per l'accertamento dei Consiglieri comunali presenti, che viene effettuato, su disposizione del Presidente, dal Segretario generale. Il Segretario generale o chi per esso registra le entrate e le uscite dei Consiglieri comunali.
2. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non è presente almeno la metà dei consiglieri assegnati. Qualora i Consiglieri comunali non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente del Consiglio comunale dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto. Nel caso in cui trascorsi venti minuti dall'ora fissata ed eseguito nuovamente l'appello, si è constatata la mancanza del numero dei componenti del Consiglio comunale necessario per deliberare validamente, il Presidente del Consiglio comunale ne prende atto e dichiara deserta l'adunanza.
3. Nel caso in cui nella seduta non si esaurisca la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno, gli argomenti non trattati verranno inseriti nell'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio comunale.

Art. 48 Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con il numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri comunali, è pure essa di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare nella prima.
2. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, sono valide purché sia presente almeno 1/3 dei consiglieri assegnati. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio comunale.
3. La convocazione viene effettuata secondo la disciplina ordinaria prevista dal presente regolamento. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda convocazione, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario è rinnovato soltanto ai Consiglieri comunali non intervenuti o che risultano assenti al momento in cui quella seduta venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Trascorsi venti minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

5. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti, in distinto ordine, argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta segue le modalità previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri comunali, con avviso da inviarsi tramite PEC almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 49 Partecipazione degli Assessori alle sedute

1. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio comunale, senza voto deliberativo, ma solo con funzioni di relatori.

Art. 50 Adunanze pubbliche e adunanze segrete

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo comma.
2. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano valutazioni sulla moralità, capacità professionali e comportamenti di persone. Gli argomenti da esaminare in una seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni di cui al precedente comma il Presidente del Consiglio comunale sospende la discussione per decidere se proseguire in seduta segreta.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio comunale, solo il Segretario generale o chi lo sostituisce e viene interrotta la registrazione della seduta; viene redatto un apposito verbale a cura del Segretario generale che viene sottoscritto dai Capigruppo e rimane agli atti riservati della Segreteria generale.

Art. 51 Verifica del numero legale

1. L'accertamento della presenza del numero legale prima di ogni votazione, viene effettuata dal Segretario, anche tramite le apparecchiature automatizzate di cui dispone l'aula consiliare e che debbono essere idoneamente usate da tutti i Consiglieri comunali.
2. Dopo l'appello, effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero di componenti il Consiglio comunale richiesto per la legalità della riunione. Quando un Consigliere comunale, nel corso della seduta, chieda la verifica del numero legale dei presenti, il Presidente del Consiglio comunale deve far richiamare in aula i Consiglieri comunali momentaneamente assentatisi e disporre la ripetizione dell'appello. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti sia inferiore a quello

prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti da quel momento rimasti da trattare. La situazione è certificata dal Segretario generale, indicando il numero dei Consiglieri comunali presenti al momento della chiusura della riunione.

3. I Consiglieri comunali che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

CAPO II

ORDINE DEI LAVORI

Art. 52 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale e dei Capigruppo

1. Il Presidente del Consiglio comunale, esaurite le formalità preliminari, può tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno.
2. Su tali comunicazioni, nel termine massimo di cinque minuti, possono intervenire brevemente i Capigruppo o loro rappresentanti per fare osservazioni e raccomandazioni; comunque non può procedersi a deliberazioni.
3. Al termine della seduta del Consiglio comunale, il Consiglio comunale può essere invitato dal Presidente del Consiglio comunale, con il limite massimo di quindici minuti, ad ascoltare comunicazioni che i Capigruppo consiliari intendono porre all'attenzione del Consiglio comunale. Tali comunicazioni vanno preventivamente segnalate al Presidente del Consiglio comunale nel corso della seduta.

Art. 53 Argomenti ammessi alla trattazione

1. Il Consiglio comunale non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno a meno che essendo presenti tutti i membri del Consiglio comunale, con la maggioranza di due terzi, sia accolta la proposta avanzata dal Presidente del Consiglio comunale, dal Sindaco o da un Consigliere comunale, di trattare un argomento di carattere urgente o per il quale sia prescritta una inderogabile scadenza. La proposta di deliberazione deve, in ogni caso, contenere i pareri richiesti per legge.
2. Se i funzionari responsabili di settore non sono presenti, i relativi pareri vengono resi dal Segretario generale, in relazione alle proprie competenze.
3. Gli oggetti vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione nell'ordine del giorno.
4. Tuttavia il Presidente del Consiglio comunale motivatamente può disporre la modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti, di propria iniziativa o su proposta di un consigliere comunale o del Sindaco.

Art. 54 Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene chiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere poste anche prima della votazione della deliberazione, su richiesta scritta di almeno cinque Consiglieri comunali, affinché sia rinviata ad altra riunione.
4. Le questioni pregiudiziali e sospensive, poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare il proponente o uno dei proponenti per non oltre cinque minuti, nonché un solo Consigliere comunale a favore ed un solo contro, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio comunale decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 55 Apertura della discussione

1. La discussione, su ciascun argomento, è aperta dal Presidente del Consiglio comunale con le enunciazioni dell'oggetto della proposta.
2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Presidente del Consiglio comunale o dal Sindaco o dall'Assessore competente o dal Consigliere relatore o, nel caso di proposte di iniziativa popolare, da un rappresentante del comitato promotore.
3. La relazione con illustrazione della proposta deve essere contenuta in ragionevoli limiti di tempo.
4. Il Presidente del Consiglio comunale, per le esigenze del Sindaco, della Giunta comunale o su richiesta di uno o più Consiglieri comunali, può invitare nella sala Funzionari o Dirigenti comunali, perché effettuino relazioni, diano informazioni o per quant'altro risulti necessario.
5. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Dette relazioni ove possibile, e previo accordo con i tecnici o consulenti, saranno corredate da materiale audiovisivo (videotape, diapositive, lucidi, ecc.) e nei casi più complessi da plastici. In casi eccezionali ed in assenza dei relatori, l'illustrazione degli Assessori, del Funzionario o del Dirigente viene integrata facendo riferimento alla relazione scritta in possesso dei capigruppo per la parte esclusivamente tecnica.

Art. 56 Intervento dei Consiglieri comunali

1. Terminato lo svolgimento della relazione di cui all'articolo precedente, il Presidente del Consiglio comunale dà la parola ai Consiglieri comunali che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione.

2. I Consiglieri comunali non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto alla parola.
3. È tuttavia consentito lo scambio di turno fra i Consiglieri comunali.
4. Quando parla, il Consigliere comunale deve rivolgersi all'intero Consiglio comunale.
5. Gli interventi dei consiglieri hanno luogo secondo i tempi di seguito specificati:
 - a) presentazione e discussione di ordini del giorno, mozioni: 5 minuti;
 - b) discussione generale di proposte di deliberazione: 10 minuti;
 - c) discussione relativa a statuto, bilanci, atti e linee programmatiche, piano di governo del territorio e sue varianti: 15 minuti;
 - d) questione preliminare, pregiudiziale, sospensiva, mozione d'ordine: 5 minuti;
 - e) emendamenti: illustrazione 3 minuti;
 - f) fatto personale: 3 minuti;
 - g) interpellanze e interrogazioni: presentazione 5 minuti, risposta assessore 5 minuti, replica 2 minuti;
 - h) ogni altro intervento non contemplato nei punti precedenti: 2 minuti
6. I termini di durata degli interventi valgono complessivamente come limite massimo anche quando viene raggruppata in una sola discussione la trattazione di più punti tra loro connessi, salvo che si decida diversamente a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti o sia stata assunta una diversa determinazione della Conferenza dei Capigruppo.
7. Il Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco o l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di cinque minuti.
8. Il Presidente del Consiglio comunale o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
9. È consentito un ulteriore intervento, per fatto personale, per replicare ad eventuali chiarimenti forniti dal relatore o dalla Giunta comunale e per dichiarazione di voto, non superiore ai due minuti complessivi.
10. La dichiarazione di voto è resa da un solo membro per ciascun gruppo consiliare, salvo il consigliere non appartenga ad alcun gruppo, ovvero intenda esprimere una posizione dissenziente rispetto alla posizione espressa dal rappresentante del proprio gruppo.
11. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso contrario, il Presidente del Consiglio comunale richiama all'ordine il Consigliere comunale e, qualora questi persista, gli toglie la parola.
12. Nella ipotesi di cui al comma precedente, il Consigliere comunale può appellarsi al Consiglio comunale, che decide con immediata votazione per alzata di mano.

13. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, né intervenire mentre gli altri hanno la parola, tranne al Presidente del Consiglio comunale per richiamo al Regolamento.
14. Il Presidente del Consiglio comunale, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri comunali che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore, dichiara chiusa la discussione.

Art.57 Fatto personale e richiamo al regolamento

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere comunale, il Sindaco e l'Assessore che domandano la parola per fatto personale devono precisarne i motivi; il Presidente del Consiglio comunale decide se il fatto sussiste o meno.
3. Se il richiedente insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente del Consiglio comunale, decide il Consiglio comunale senza discussione con votazione palese.

Art. 58 Mozione d'ordine

1. Ogni componente del consiglio può presentare una "mozione d'ordine", consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto comunale, del presente Regolamento e relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su ogni altra.
2. Sull'ammissibilità della mozione d'ordine sono ammessi a parlare per non oltre cinque minuti almeno un Consigliere a favore e almeno uno contro in rappresentanza dei singoli gruppi consiliari. Il Consiglio comunale decide a maggioranza con voto palese.

Art. 59 Sospensione della trattazione di un argomento

1. I gruppi consiliari hanno la facoltà di chiedere al Consiglio comunale una breve sospensione motivata della trattazione dell'argomento.
2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata decide il Presidente del Consiglio comunale.

Art. 60 Sedute consiliari con ripresa televisiva

1. Il Presidente del Consiglio comunale durante la trattazione degli argomenti può autorizzare la ripresa televisiva da parte di emittenti pubbliche o private per finalità di informazione, per un tempo limitato o per tutta la durata della seduta.
2. Sono escluse le riprese di carattere amatoriale.

CAPO III

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 61 Disciplina dei Consiglieri comunali, Assessori, Dirigenti e Funzionari

1. I Consiglieri comunali devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto, nel rispetto delle altrui opinioni e libertà.
2. Se un Consigliere comunale pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente del Consiglio comunale lo richiama nominandolo.
3. Il Consigliere comunale che sia richiamato all'ordine, ove intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue parole, avrà la parola alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente del Consiglio comunale.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta, ovvero, se del caso, indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente del Consiglio comunale commina una nota di biasimo.
5. Il Consigliere comunale, fatto oggetto del provvedimento di cui al precedente comma può appellarsi al Consiglio comunale, il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite. Ove le spiegazioni siano accolte dal Consiglio comunale, non sarà fatta menzione a verbale della censura.
6. Se il Consigliere comunale cui sia stata inflitta la censura persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ingiuria il Presidente del Consiglio comunale, gli Assessori o altri Consiglieri comunali, o offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Presidente del Consiglio comunale può sospendere la seduta.
7. Quando la sospensione della seduta pregiudichi l'adozione di provvedimenti entro termini perentori di imminente scadenza, il Presidente del Consiglio comunale propone l'espulsione del Consigliere comunale dall'aula per il resto della seduta. Il Consiglio comunale, sentite le giustificazioni del Consigliere comunale, decide per alzata di mano.
8. Le stesse norme valgono per il Sindaco, gli Assessori, i Dirigenti ed i Funzionari che partecipano alla seduta.

Art. 62 Tumulto in aula

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente del Consiglio comunale, questi sospende la seduta.
2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente del Consiglio comunale può sospenderla nuovamente per un tempo determinato oppure, secondo l'opportunità, scioglierla.

Art. 63 Servizio di polizia durante la seduta

1. Il Presidente del Consiglio comunale, durante le sedute, si può avvalere degli agenti di Polizia locale per il servizio di polizia nell'aula consiliare.

2. La forza pubblica può entrare nell'aula su richiesta del Presidente del Consiglio comunale e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 64 Disciplina del pubblico

1. Nessuna persona estranea al Consiglio comunale può, sotto alcun pretesto, introdursi nel settore ove siedono il Presidente del Consiglio comunale e i Consiglieri comunali.
2. Durante la seduta, le persone presenti nello spazio riservato al pubblico devono stare in silenzio.
3. Ove persone del pubblico turbino l'ordine del Consiglio comunale, ledano il decoro dello stesso, e il dovuto rispetto ai Consiglieri comunali o ai relativi gruppi, il Presidente del Consiglio comunale, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della Polizia locale di espellere gli autori del disordine. Ove questi non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente del Consiglio comunale può sospendere la seduta, a meno che il Consiglio comunale non deliberi per alzata di mano che la seduta stessa prosegua senza la presenza del pubblico, che sarà fatto uscire per mezzo degli agenti della Polizia locale.
4. In caso di oltraggio al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri comunali, al Segretario generale, agli agenti della Polizia locale o al personale amministrativo intervenuto, i responsabili saranno denunciati all'autorità giudiziaria.

CAPO IV

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI REVISORI DEI CONTI, DI DIRIGENTI, FUNZIONARI E SOGGETTI TERZI

Art. 65 La partecipazione del Segretario generale all'adunanza

1. Il Segretario generale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento la sostituzione può essere affidata al Vicesegretario generale, o se assente ad altro Dirigente in servizio avente i requisiti per l'incarico di Vicesegretario nominato dal Sindaco.
3. Il Segretario generale prende la parola, richiedendola al Presidente del Consiglio comunale, allorché dal dibattito risulti, a suo giudizio, che si stia violando una disposizione di legge, Statuto, Regolamento; comunque non ha diritto di voto. In ogni caso, su autorizzazione del Presidente del Consiglio comunale, il Segretario può integrare con suo intervento la relazione del Sindaco e degli Assessori quando abbia curato direttamente l'istruzione della relativa pratica.
4. Durante le sedute di Consiglio comunale il Segretario generale può intervenire, su richiesta del Presidente del Consiglio comunale, o di un Consigliere comunale, solo ed

esclusivamente per esprimere pareri giuridico-amministrativi; non può esprimere giudizi né di carattere politico né sul comportamento dei Consiglieri comunali.

Art. 66 Partecipazione dei Revisori dei conti

1. I membri del Collegio dei Revisori dei conti possono presenziare alle sedute consiliari nelle quali siano trattate questioni finanziarie tributarie, o relative alla gestione finanziaria e contabile in genere. Nelle sedute di esame ed approvazione del rendiconto, del bilancio di previsione è richiesta espressamente la presenza obbligatoria di almeno un membro del Collegio.
2. I revisori prendono la parola:
 - a) durante la discussione di proposte di provvedimenti economico-finanziari, che il Consiglio comunale deve adottare nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) per riferire al Consiglio comunale sui risultati della vigilanza, da loro esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
 - c) per illustrare la relazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto;
 - d) per svolgere le necessarie considerazioni intorno ai rilievi e proposte espressi nella relazione di cui alla precedente lettera c), tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 67 Intervento in aula di soggetti diversi dai Consiglieri

1. Su richiesta della Giunta, sono ammessi ad intervenire in aula dirigenti, funzionari o soggetti terzi quali collaboratori, professionisti incaricati o rappresentanti di enti, istituzioni, società.
2. La Giunta, nella persona del Sindaco o suo delegato, comunica al Presidente del Consiglio le ragioni dell'intervento in aula. I motivi devono fondarsi sulla necessità di assicurare una più approfondita informazione ai consiglieri circa i profili tecnici, giuridici o di fatto sottesi all'argomento da trattare.
3. A seguito dell'intervento di tecnici in aula, il Presidente invita i Consiglieri a richiedere eventuali chiarimenti.

PARTE QUARTA

LE DELIBERAZIONI

CAPO I

LE DELIBERAZIONI

Art. 68 Deliberazioni

1. La deliberazione è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, dal Consiglio comunale.
2. Alla sua redazione sovrintende il Segretario generale che ne è responsabile. Il Segretario generale può avvalersi nella redazione materiale delle deliberazioni di personale idoneo, anche utilizzando i mezzi automatici ed elettronici di cui è dotata la sala consiliare.
3. Gli interventi e le dichiarazioni, che vengono fatti dai Consiglieri comunali, dal Sindaco e dagli Assessori nel corso delle discussioni, sono riportati integralmente su supporti informatici attraverso la strumentazione di cui è dotata la sala consiliare, che assicura la registrazione integrale delle sedute consiliari. Questi supporti, debitamente sottoscritti dal Segretario Comunale, costituiscono il verbale della seduta pertinente l'atto deliberativo. Tali verbali informatici sono conservati secondo le regole tecniche e la disciplina legale al tempo vigente.
4. I Consiglieri e chiunque vi abbia interesse, hanno facoltà di consultare i suddetti verbali accedendo all' "Accesso Riservato" predisposto sul sito istituzionale dell'ente.
5. I documenti consegnati nel corso seduta dai componenti del Consiglio, debitamente acquisiti su supporti informatici, sono archiviati nel fascicolo informatico della seduta unitamente ai verbali del Consiglio comunale e conservati ai sensi del precedente comma 3.

Art. 69 Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali necessari affinché sia valido.
2. Tutti gli atti devono essere motivati.
3. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal Regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio comunale, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale che ne precisi i motivi.
4. Il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio comunale prima della votazione.

5. La deliberazione riporta il nome dei presenti e degli assenti, precisando se giustificati o no, la data ed il luogo della seduta, se è pubblica o segreta, di prima o seconda convocazione, la presidenza, chi redige la deliberazione, le motivazioni, la parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto, o in forma palese. Nelle votazioni palesi dovranno risultare i nomi dei Consiglieri comunali favorevoli, contrari e di quelli astenuti, e il gruppo di appartenenza.
6. La deliberazione è firmata dal Presidente del Consiglio comunale dell'adunanza e dal Segretario generale.
7. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di redazione della deliberazione possono essere effettuati, a cura del Segretario generale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente formale.

Art. 70 Modalità generali

1. Il componente del consiglio rispetto ad una proposta di deliberazione può assumere la seguente posizione:
 - a) voto favorevole;
 - b) voto contrario;
 - c) voto di astensione (o scheda bianca);
 - d) astensione dal voto.
2. Il Consigliere comunale che esprime il voto di astensione (o scheda bianca) si computa tra il numero dei votanti.
3. Il Consigliere che dichiara di non partecipare al voto, è considerato assente ai fini del quorum strutturale e funzionale.
4. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
5. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli.
6. Le votazioni in forma segreta sono effettuate, quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio comunale deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione esplicita o implicita sulla moralità, capacità professionali e dei comportamenti di persone.
7. Su ogni argomento, l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale e/o sospensiva si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;

- c) i provvedimenti per i quali siano approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario in conformità a quanto in precedenza deciso.
8. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.
10. Su richiesta di almeno un Consigliere comunale, il Presidente del Consiglio comunale valuta se procedere a votazioni separate per i singoli punti del dispositivo della proposta di deliberazione.

Art. 71 Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni del Consiglio comunale vengono pubblicate all'Albo online per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge e sul sito web del Comune.
2. In pari data sono trasmesse in copia alle competenti autorità per i provvedimenti previsti dalle disposizioni legislative e tramite posta elettronica in formato file ai Capigruppo consiliari e ai Consiglieri autorizzati.
3. Le stesse diventano esecutive nei termini di legge.
4. Le deliberazioni in originale e i verbali, sono conservati digitalmente a cura della Segreteria generale nelle forme legali al tempo prescritte al fine di assicurarne l'integrità e l'accessibilità.

CAPO II

LE VOTAZIONI

Art. 72 Votazioni in forma palese e per appello nominale

1. Nelle votazioni in forma palese, i Consiglieri comunali votano mediante le strutture e le attrezzature elettroniche, di cui è dotata la Sala consiliare, o per alzata di mano, su decisione del Presidente del Consiglio comunale.
2. Il Presidente del Consiglio comunale mette ai voti il provvedimento proposto, individuando prima i favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario generale, il Presidente del Consiglio comunale ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere comunale, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. In tal caso, partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente del Consiglio comunale, anche tre Consiglieri scrutatori.

6. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto o, in tal senso, si sia pronunciato il Consiglio comunale, su proposta del Presidente del Consiglio comunale o di almeno un quinto dei Consiglieri comunali in carica.
7. Il Segretario Generale effettua l'appello, al quale i Consiglieri comunali rispondono votando ad alta voce, ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente del Consiglio comunale, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
8. Il voto espresso da ciascun Consigliere comunale nelle votazioni per appello nominale è annotato negli atti della seduta.

Art. 73 Votazioni segrete

1. La votazione a scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede cartacee.
2. Quando specifiche norme di legge, regolamento o di statuto non dispongono diversamente, si procede come segue:
 - a) le schede sono predisposte dall'Ufficio Segreteria generale, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun Consigliere comunale scrive nella scheda il nome o i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio comunale.
3. I nominativi indicati nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, lo statuto o i regolamenti stabiliscono che fra i nominativi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente del Consiglio comunale stabilisce le modalità della votazione, in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere comunale può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I componenti del consiglio che non intendono partecipare alla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente del Consiglio comunale, affinché ne sia preso atto negli atti della seduta.
7. Terminata la votazione, il Presidente del Consiglio comunale, con l'assistenza di tre scrutatori, scelti tra i Consiglieri comunali, e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio comunale il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti.

9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente del Consiglio comunale annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare nella relativa deliberazione, nella quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
11. Dello spoglio delle schede è redatto verbale firmato dal Presidente del Consiglio comunale, dagli scrutatori e dal Segretario generale, portante il numero dei presenti, dei votanti, degli astenuti dal voto, delle schede valide, nulle, bianche, dei voti assegnati a ciascun candidato.

Art. 74 Numero necessario per la validità delle deliberazioni

1. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, nei quali si richiedono maggioranze diverse, ogni deliberazione o proposta si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. Per votanti si intendono i Consiglieri che partecipano alla votazione esprimendo voto favorevole, voto contrario e voto di astensione (quorum funzionale).
3. I Consiglieri astenuti sono computati ai fini del calcolo del numero legale per la validità della seduta (quorum strutturale).
4. I Consiglieri non partecipanti al voto (NP) di cui all'art.70 comma 3, non sono computati ai fini del calcolo del numero legale per la validità della seduta (quorum strutturale) e della validità delle deliberazioni (quorum funzionale).
5. In caso di parità di voti favorevoli rispetto alla somma dei voti contrari e astenuti, la votazione è "senza esito". La proposta stessa può essere sottoposta nuovamente all'esame del Consiglio nel corso della seduta stessa quando in tal senso venga presentata richiesta di almeno tre Consiglieri o almeno un Capogruppo; nel caso persista la parità di voti, la proposta verrà sottoposta all'esame del Consiglio nel corso di una successiva seduta, salvo ritiro del proponente. Qualora il numero dei voti contrari sia pari alla somma dei voti favorevoli e astenuti, non si può dar corso a una votazione nella medesima seduta e la proposta potrà essere sottoposta all'esame del Consiglio in una successiva seduta.
6. L'eventuale dichiarazione di immediata eseguibilità delle deliberazioni ai sensi di legge ha luogo immediatamente dopo l'avvenuta approvazione della medesima deliberazione con votazione separata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
7. Nelle votazioni a scrutinio segreto di cui all'art.73, il Presidente procede alla designazione di tre scrutatori tra i consiglieri. Tale organo assiste il Presidente ed il Segretario e con loro accertano il risultato degli scrutini segreti. In caso di contestazioni, decide tale collegio di scrutatori con l'assistenza del Segretario Generale.

8. Il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione.

Art. 75 Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio del potere di autotutela, delibera di annullare le proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.
2. Il Consiglio comunale, nell'esercizio del predetto potere, delibera di revocare le proprie deliberazioni, che riconosce inopportune e non convenienti in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui pronuncia la revoca.
3. L'annullamento e la revoca, di cui ai precedenti commi, sono subordinati all'esistenza di un interesse pubblico alla eliminazione delle deliberazioni. Tale interesse deve essere concreto ed attuale.
4. Il Consiglio comunale, inoltre, può modificare le proprie deliberazioni, in sede di autotutela.
5. In detta sede le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni devono contenere espressa menzione dell'annullamento, revoca o modifica introdotti, relativa all'intero provvedimento o solo a parte di esso.

PARTE QUINTA

LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 76 Istituzione e composizione

1. Le singole Commissioni consiliari sono costituite con atto del Consiglio comunale.
2. Ogni Commissione è composta da tanti membri del Consiglio comunale quanti sono i Gruppi consiliari; ogni Gruppo consiliare elegge un proprio rappresentante effettivo che può di volta in volta delegare un suo sostituto, anch'esso Consigliere comunale.
3. Ogni membro della Commissione rappresenta il proprio Gruppo consiliare avendo a disposizione tanti voti quanti sono i rappresentanti del proprio gruppo in Consiglio comunale.
4. I membri supplenti sostituiscono gli effettivi solo in caso di assenza o impedimento di questi ultimi.
5. Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio comunale, salva la possibilità del Consiglio comunale, per esigenze specifiche, di costituire apposite Commissioni speciali che si scioglieranno, una volta esaurite le funzioni loro assegnate.
6. Le Commissioni presentano al Consiglio comunale le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
7. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Art. 77 Insediamiento

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione.
2. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale.
3. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, al proprio interno, alla elezione del Presidente e del Vicepresidente.
4. L'elezione del Presidente e quella del Vicepresidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti, a parità di voti, i più anziani di età. Il Presidente del Consiglio comunale, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'elezione del Presidente e del Vicepresidente di ciascuna Commissione e di ogni eventuale successiva variazione.

Art. 78 Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di

impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati al Sindaco e all'Assessore competente per materia e al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 79 Funzionamento - Decisioni

1. Le riunioni della Commissione sono valide se vi partecipano il rappresentante del gruppo di maggioranza e almeno un rappresentante dei gruppi di minoranza.
2. Se non si perviene ad un accordo unanime, le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai membri presenti e votanti.

Art. 80 Partecipazione del Sindaco

1. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di altri componenti della Giunta comunale, nonché - previa comunicazione al Sindaco - dei Dirigenti, dei servizi comunali, dei responsabili di istituzioni pubbliche e private e di esperti. Qualora la presenza dei soggetti di cui al comma precedente comporti oneri per l'Amministrazione, è prevista una specifica autorizzazione del Dirigente.

Art. 81 Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente designato dal Dirigente, oppure da un componente designato dal Presidente della Commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 82 Assegnazione affari

1. Le Commissioni esaminano preventivamente le materie oggetto di competenza delle stesse ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto eventualmente in deliberazione;
2. Il Dirigente o il Sindaco, sottopone alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere.
3. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni trenta dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali può essere fissato un termine più breve.
4. Nei casi di particolare complessità dell'argomento da trattare, il Presidente della Commissione può richiedere una proroga, rispetto alla scadenza indicata al comma precedente.
5. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.

Art. 83 Indagini conoscitive

1. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame.
2. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario generale e dei titolari degli uffici comunali, nonché degli Amministratori e dei Dirigenti di Enti e Aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 84 Commissione statutaria

1. La Commissione statutaria, eletta a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati, è composta da tanti membri del Consiglio comunale quanti sono i Gruppi consiliari più il Sindaco che ne è il Presidente.
2. Ogni Gruppo consiliare ha a disposizione tanti voti quanti sono i rappresentanti di quel gruppo in Consiglio comunale.
3. Il Segretario generale è membro della Commissione senza diritto di voto.
4. Di volta in volta, possono essere chiamati a farne parte, senza diritto di voto, i dirigenti o i responsabili dei settori interessati.
5. La Commissione statutaria esprime pareri preventivi obbligatori su:
 6. proposte di modifica dello Statuto;
 7. problemi e/o richieste di interpretazione autentica di norme statutarie;
 8. proposte e modificazioni del Regolamento del Consiglio comunale.
9. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio comunale che l'ha eletta.

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 85 Modificazioni e abrogazione del presente regolamento

1. Le modificazioni che sopprimono in tutto o in parte, o siano aggiuntive e sostitutive di disposizioni del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio comunale.
2. La proposta di abrogazione totale del presente regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo regolamento.

Art. 86 Norma transitoria

1. Le modifiche apportate al Regolamento avranno efficacia in occasione della prima convocazione del Consiglio comunale successivo alle elezioni amministrative del 2024 e nelle more saranno applicate quelle attualmente vigenti.
2. La disciplina in tema di deposito dei documenti sottoposti all'esame del Consiglio Comunale ex art. 43 e di notifica dell'avviso di convocazione al domicilio digitale eletto ex art. 39, entra in vigore a decorrere dal secondo Consiglio successivo alle elezioni amministrative del 2024.

Art. 87 Entrata in vigore

1. Ai sensi dello Statuto comunale, fatto salvo quanto prescritto all'art. 86, il presente regolamento, dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato, è pubblicato all'albo online per trenta giorni ed entrerà in vigore alla scadenza di tale periodo.

Art. 88 Diffusione

1. Copia del presente regolamento dovrà essere:
 - a) inviata dal Segretario generale ai Consiglieri comunali in carica;
 - b) depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri comunali;
 - c) inviata ai Consiglieri comunali neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.